

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con DGU 11 del 03/07/2019

INDICE

Art. 1 – Istituzione, composizione e nomina del nucleo di valutazione.....	3
Art. 2 – Funzioni del Nucleo di Valutazione	4
Art. 3 – Durata in carica e revoca del Nucleo di valutazione	4
Art. 4 – Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione	5
Art. 5 – Compenso del Nucleo di Valutazione.....	6
Art. 6 - Norma di rinvio.....	6
Art. 7 – Entrata in vigore.....	6

Art. 1 – Istituzione, composizione e nomina del nucleo di valutazione

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è istituito il nucleo di valutazione (di seguito denominato semplicemente Nucleo).
2. Il Nucleo è istituito in forma collegiale. E' composto dal Segretario Generale dell'ente con funzioni di Presidente e da due esperti esterni.
3. Il Nucleo potrà essere gestito anche in forma associata con la partecipazione dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Al Nucleo compete la misurazione e la valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti.
5. I componenti esterni del Nucleo devono essere in possesso di Laurea specialistica o Laurea del Vecchio Ordinamento. Debbono inoltre essere in possesso di esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della p.a. locale in qualità di dipendente nei ruoli di dirigente, segretario generale o direttore generale, o, in alternativa, avere svolto attività di libero professionista o di docenza nel campo della valutazione, del management, dell'organizzazione, delle finanze, dei sistemi di programmazione, gestione e controllo.
6. I componenti esterni del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente, previo accertamento delle capacità e competenze specifiche desumibili dal curriculum, ed eventualmente, anche da colloquio conoscitivo.
7. Ai sensi del comma 6-quater, art. 7 del D.Lgs. 165/2001, "le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
8. Non possono far parte del Nucleo i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina.

Art. 2 – Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance dell'organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti;
- b. suggerisce ed elabora concrete metodologie di misurazione e valutazione della performance;
- c. monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione, comunicando tempestivamente al Presidente eventuali criticità riscontrate, elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d. nella fase di monitoraggio partecipa alla verifica intermedia del grado di attuazione degli obiettivi, fase propedeutica alla verifica dei programmi;
- e. provvede, con il supporto del servizio controllo di gestione, alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e propone al Presidente la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato degli altri premi eventualmente previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del CCNL vigente;
- f. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- g. cura con il dirigente di riferimento l'individuazione dei parametri e degli indicatori più adeguati a misurare gli obiettivi e i risultati dell'azione amministrativa del personale dipendente assegnato;
- h. valida la relazione sulla performance e assicura la sua visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

Art. 3 – Durata in carica e revoca del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo dura in carica fino a un massimo di tre anni. La durata non può comunque essere superiore a quella del mandato del Presidente in carica ed è rinnovabile. L'eventuale rinnovo potrà interessare l'intero collegio ovvero un singolo componente. La nomina non può comunque eccedere la durata del mandato del Presidente nominante. Il nucleo di valutazione resta in carica per 60 giorni dopo la cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato.

2. La revoca dei componenti del Nucleo avviene con provvedimento motivato del Presidente per sopraggiunta incompatibilità, per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'ente o in contrasto con il ruolo e i compiti assegnati. La revoca viene altresì prevista in caso di n.3 assenze continuative non giustificate.

Art. 4 – Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia, rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica dell'Ente e si avvale delle strutture interne, in modo particolare del supporto tecnico dell'Ufficio personale.
2. Il Nucleo è validamente costituito anche nel caso in cui alla riunione siano presenti solo due componenti, tranne nell'ipotesi in cui si debbano adottare decisioni in ordine alla formulazione della proposta di valutazione dei dirigenti.
3. Il Nucleo si riunisce almeno una volta in concomitanza di ogni fase prevista nel ciclo della gestione della performance, in particolare:
 - al momento della definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, definizione indicatori e valori attesi;
 - per il monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - per la misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale e utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - per rendicontazione dei risultati (relazione sulla performance).
4. Il Nucleo esplica i compiti attribuiti senza interferire né sovrapporsi ad altre attività di controllo di altri organi, interni o esterni.
5. Il Nucleo si pone in rapporto di diretto collegamento con il Presidente, al quale riferisce semestralmente, o qualora ne ravvisi la necessità, sui risultati conseguiti da parte delle strutture organizzative e sul monitoraggio effettuato con report sintetici, anche proponendo suggerimenti e possibili azioni correttive ritenute necessarie.
6. I dirigenti assicurano collaborazione all'organismo, fornendo con sollecitudine e precisione i dati, le informazioni ed i report riguardanti l'attività dei servizi diretti.
7. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo è coadiuvato da un dipendente assegnato all'Ente, nominato con decreto del Segretario Generale, chiamato a presenziare ad ogni seduta.

Art. 5 – Compenso del Nucleo di Valutazione

1. Ai componenti esterni del Nucleo verrà corrisposto un compenso annuo stabilito dal Presidente dell'Unione nel provvedimento di nomina non superiore al compenso previsto per i componenti dell'Organo (Nucleo/OIV/Organismo di valutazione) che svolge le funzioni attribuite al Nucleo nel Comune dell'Unione di maggiore dimensione demografica. Il compenso viene impegnato nel bilancio dell'Ente con apposita determinazione dirigenziale.

2. Il compenso annuo complessivo potrà essere distinto in due voci: compenso per l'incarico e rimborso spese di viaggio.

3. Nel caso di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

Art. 6 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della eseguibilità della delibera che lo approva.